

**REGOLAMENTO**  
**PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE**  
**DELLA CITTÀ DI RIVOLI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 167/2025 del 26/11/2025**

## **INDICE**

**Art. 1 – Istituzione**

**Art. 2 – Finalità**

**Art. 3 – Organi della Consulta**

**Art. 4 – Adesione alla Consulta e composizione**

**Art. 5 – Incompatibilità, Durata, Decadenza, Compensi**

**Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda di adesione**

**Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea**

**Art. 8 – Validità delle sedute e delle proposte**

**Art. 9 – Sede delle Riunioni**

**Art. 10 – Rapporti con il Comune**

**Art. 11 – Disposizioni Finali**

## **Art. 1 – Istituzione**

L'Amministrazione Comunale, in un contesto in cui la realtà giovanile vive continui cambiamenti e dinamiche particolarmente complesse, ritiene fondamentale il confronto con il mondo giovanile e individua un luogo specifico dove i giovani possano avere la parola sui problemi riguardanti il Comune in cui vivono, in base alla propria ottica ed esigenze.

Il Comune di Rivoli assicura in tal modo una formazione alla vita democratica e la partecipazione alla vita cittadina.

A tal fine è istituita, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale, la CONSULTA GIOVANILE DELLA CITTÀ DI RIVOLI, organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra l'Amministrazione Comunale e la popolazione giovanile residente di età compresa tra i 14 e i 28 anni.

La Consulta giovanile è un organo propositivo e consultivo del Consiglio e dell'Amministrazione Comunale al quale sottopone proposte inerenti alle tematiche giovanili e formula un eventuale parere non vincolante sugli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.

La Consulta promuove la propria attività secondo principi di trasparenza, pluralismo, inclusività e partecipazione.

## **Art. 2 – Finalità**

Le finalità della Consulta Giovanile sono le seguenti:

- conoscere e analizzare, con il concorso dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative alla condizione giovanile;
- promuovere il protagonismo giovanile e incentivare la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità;
- offrire uno spazio stabile di dialogo e confronto su tematiche sociali, civiche, politiche e di attualità;
- promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani;
- favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani;
- promuovere interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società e prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione;
- promuovere attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani;
- proporre agli enti competenti progetti e iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile, nonché progetti che favoriscano l'aggregazione e la partecipazione attiva dei giovani nella società nonché la parità di genere;
- promuovere e favorire lo sviluppo di una rete tra le realtà del territorio che operano, a vario titolo, con e per i giovani.

## **Art. 3 – Organi della Consulta**

Gli organi della Consulta Giovanile sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente e il Vice Presidente;

- il Direttivo.

L'**Assemblea della Consulta** stabilisce le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi definiti dal presente Regolamento.

Sono compiti dell'Assemblea:

- la formulazione delle proposte e delle iniziative
- l'elezione del presidente, Vice presidente e laddove necessario del Direttivo

Entro la terza seduta successiva all'insediamento, l'Assemblea elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Il **Presidente** rappresenta la Consulta e la presiede, convoca e coordina le sedute dell'Assemblea, cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale, elabora l'ordine del giorno con il supporto del Direttivo laddove presente e può invitare ai lavori della Consulta esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Amministratori e funzionari comunali, senza diritto di voto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal **Vice Presidente**.

Il **Direttivo** è parte integrante della composizione della Consulta e viene istituito al superamento dei 20 iscritti. È composto da un massimo di 5 membri inclusi il Presidente e il Vice Presidente, eletti a maggioranza assoluta tra i membri della Consulta, funge da cabina di regia operativa e organizzativa e ha il compito di coordinare le attività tra le sedute dell'Assemblea, facilitando la comunicazione e la programmazione. Coadiuvato il Presidente nella gestione dei lavori e nella stesura dell'ordine del giorno.

Il Presidente, il Vice presidente e il Direttivo permangono in carica 30 mesi, allo scadere del quale si procede a nuova elezione.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, Vice Presidente o membri del Direttivo, l'Assemblea provvede a nuove elezioni della figura dimissionaria o decaduta nella prima seduta utile.

#### **Art. 4 – Adesione alla Consulta e composizione**

La Consulta Giovanile è composta da giovani in età compresa tra i 14 e i 28 anni, residenti a Rivoli, che vi partecipano in forma singola, autonoma e indipendente.

È sempre possibile l'adesione di nuovi membri.

Possono essere concesse deroghe alla residenza ai giovani che desiderano partecipare alla Consulta pur non residenti nel Comune di Rivoli, che dimostrano di avere riferimenti stabili sul territorio comunale da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di adesione e che intendano partecipare alla vita sociale per significativi periodi. L'ammissione è soggetta a valutazione da parte dell'Assemblea, sulla base dei requisiti presentati.

L'adesione alla Consulta prevede una partecipazione attiva da parte dell'iscritto.

In caso di tre assenze consecutive non giustificate, i singoli componenti decadono dalla Consulta

giovanile e conseguentemente dall'Assemblea.

### **Art. 5 – Incompatibilità, Durata, Decadenza, Compensi**

I componenti dell'Assemblea non possono svolgere incarichi retribuiti per il Comune. Gli Amministratori e i Consiglieri comunali non possono far parte della Consulta, ad eccezione dell'assessore alle Politiche Giovanili, che ne fa parte di diritto.

I membri della Consulta durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio comunale, pur continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

I membri della Consulta decadono automaticamente in caso di:

- perdita dei requisiti previsti per la partecipazione (es. superamento dei limiti di età);
- assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive della Consulta;
- dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Presidente

Sono considerate giustificate le assenze comunicate e motivate per tempo al Presidente della Consulta.

Tutte le cariche previste dal presente regolamento, nell'esercizio delle loro funzioni, non hanno diritto ad alcun compenso, né ad indennità o rimborso spese o remunerazione di alcun tipo.

### **Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda di adesione**

Le richieste di adesione devono essere presentate attraverso la compilazione di un apposito modulo fornito direttamente in loco alla prima riunione, o disponibile sul sito istituzionale della Città di Rivoli.

Il modulo dovrà contenere:

- dati anagrafici;
- motivazioni personali (solo per i non residenti);
- dichiarazione di impegno alla partecipazione attiva.

Le richieste saranno esaminate e valutate nel corso della prima Assemblea utile della Consulta, che ne approverà o meno l'ammissione. Per tale ragione, i candidati che presentano la domanda di ammissione, partecipano alla prima riunione soltanto in qualità di uditori. In caso di rigetto, verranno comunicate le motivazioni al richiedente.

L'iscrizione alla Consulta sarà effettiva solo dopo l'approvazione dell'Assemblea. Il nuovo membro sarà iscritto a tutti gli effetti nel registro dei componenti della Consulta e potrà partecipare attivamente alle attività e alle votazioni, se in possesso dei requisiti previsti.

La valutazione di ammissione di un nuovo membro passa dall'Assemblea al Direttivo nel momento in cui questo è formato.

## **Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea**

La prima riunione di insediamento dell'Assemblea è convocata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili. Le successive convocazioni spettano al Presidente, che può farlo:

- di propria iniziativa;
- su iniziativa del Direttivo, laddove costituito, con approvazione della maggioranza dello stesso;
- su richiesta motivata di almeno un quarto dei membri dell'Assemblea;
- su richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Le convocazioni devono avvenire con almeno 5 giorni di preavviso tramite comunicazione via e-mail, specificando luogo, data, ora e ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

Il Presidente della Commissione Consiliare competente in materia di Politiche Giovanili è tenuto a invitare la Consulta Giovanile nella persona del Presidente o Vice presidente ad ogni seduta in cui all'ordine del giorno vi siano temi riguardanti il settore giovanile, dandogli facoltà di intervenire nella discussione.

La convocazione della seduta dell'Assemblea della Consulta deve essere comunicata a tutti i Consiglieri comunali unitamente all'ordine del giorno.

## **Art. 8 – Validità delle sedute e delle proposte**

Le sedute della Consulta sono valide se sono presenti in prima convocazione i due terzi dei componenti l'Assemblea.

La seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, è valida a maggioranza dei componenti dell'Assemblea, ciò per garantire la più alta rappresentatività dell'organo rappresentativo in fase di adunanza.

Per ogni seduta viene redatto apposito verbale a cura del Segretario individuato all'apertura dei lavori della stessa.

Le proposte dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti (50% più uno).

A parità di voti prevale il voto del Presidente oppure a discrezione dello stesso, in caso di parità, ha facoltà di rinviare la votazione della proposta alla seduta successiva.

Le proposte della Consulta Giovanile non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Copia di ogni proposta e i verbali della seduta dovranno essere inviati al Sindaco, all'Assessore alle Politiche Giovanili, all'ufficio competente e al Presidente del Consiglio Comunale per inoltrare ai Capigruppo consiliari.

Le sedute si svolgono in modalità pubblica, salvo diversa decisione motivata dell'Assemblea.

## **Art. 9 – Sede delle Riunioni**

La sede della Consulta Giovanile è il Palazzo Comunale. L'utilizzo di sedi alternative deve essere concordato con l'Amministrazione Comunale, che può metterli a disposizione gratuitamente.

La Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati.

## **Art. 10 – Rapporti con il Comune**

La Consulta è organismo consultivo del Comune di Rivoli e agisce in stretta collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Giovanili.

L'Amministrazione Comunale sostiene le attività della Consulta, mettendo a disposizione, sedi, supporto tecnico-organizzativo e assistenza da parte dell'Ufficio competente.

La Consulta può avanzare proposte e osservazioni agli organi comunali competenti in materia di politiche giovanili, cittadinanza attiva, cultura, ambiente, sport e altri ambiti di interesse giovanile.

Le proposte e i documenti ufficiali della Consulta vengono trasmessi all'Assessore alle Politiche Giovanili e possono essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

L'Assemblea è chiamata a predisporre e trasmettere una relazione annuale al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale.

## **Art. 11 – Disposizioni Finali**

Il presente Regolamento entrerà in vigore trascorsi i termini di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le norme regolamentari previgenti in materia di funzionamento della Consulta giovanile della Città di Rivoli e di ogni altra diversa e contrastante norma regolamentare o atto a valenza regolamentare.

Eventuali modifiche al presente atto devono essere proposte dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea della Consulta e trasmesse all'Amministrazione Comunale per l'iter di approvazione.